

ART. 1 OGGETTO DEL PIANO

Le Disposizioni di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sono diretta attuazione del Principio di Imparzialità di cui all'Art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, e devono essere obbligatoriamente applicate e garantite. Pertanto:

- in attuazione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 116; • in esecuzione della Convenzione Penale sulla Corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110;
- in esecuzione della Convenzione Civile sulla Corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 112;
  - in applicazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed all'Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- in applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che reca Disposizioni in tema di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- in applicazione del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che reca una nuova Disciplina in tema di Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, co. 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che reca Disposizioni in tema di Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- in applicazione della Delibera C.I.V.I.T-A.N.A.C. 11 settembre 2013, n. 72, che approva il Piano Nazionale Anticorruzione;
- in applicazione della Legge 30 ottobre 2013, n. 125, che reca la Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni;
- in applicazione della Legge 11 agosto 2014, n. 114, che reca la Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 in tema di Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
- in applicazione della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che reca Disposizioni in tema di Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche; in applicazione della Determinazione A.N.A.C. 28 ottobre 2015, n. 12, che apporta l'Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;
- in applicazione della Deliberazione A.N.A.C. 3 agosto 2016, n. 831, che approva il Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione;
- in applicazione della Deliberazione A.N.A.C. 22 novembre 2018, n. 1074, che approva il Piano Nazionale Anticorruzione;
- in applicazione della Deliberazione A.N.A.C. 13 novembre 2019, n. 1064, l'ultimo Piano Nazionale Anticorruzione;
- in osservanza delle Linee Guida A.N.A.C., ed in particolare della n. 1309 e della n. 1310 del 23 dicembre 2016;
- in conseguenza ai precedenti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, approvati ai sensi delle Normative temporalmente vigenti, il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, rappresenta lo Strumento pianificatore e regolatore il complesso e dettagliato Sistema di Contrasto alla Corruzione di questo Ente;
- in applicazione del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella Legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
- in applicazione della Delibera A.N.A.C. n. 690/2020, Regolamento sul Whistleblower e del d.lgs 24 del 2023;
- in applicazione della Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante la Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, in tema di Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali.

Vista la delibera Anac n 7 del 17 gennaio 2023 di approvazione del piano nazionale anticorruzione 2022;

Il presente piano di prevenzione della corruzione, per il triennio 2024-2026;

Il presente piano cerca di raggiungere la finalità di prevenzione della corruzione e/o della illegalità all'interno dell'Ente tenendo in considerazione anche quanto sotto indicato:

- a) Individuare delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione a partire da quelle individuate al comma 16 della L. 190 e cioè: autorizzazione e concessione, scelta del contraente ed affidamento lavori servizi e forniture, erogazione sovvenzioni e contributi e sussidi, concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale.
- b) Coinvolgimento del personale posto alla direzione delle aree che costituiscono la macrorrganizzazione dell'Ente;
- c) Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;

- d) La rilevazione in rapporto al grado di rischio, delle misure di contrasto (mediante l'introduzione di adeguate forme di controllo giuridico amministrative, l'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale tenendo in considerazione la professionalità specifica richieste per l'espletamento di taluni ruoli);
- e) Aggiornamento del codice di comportamento ed attivazione di misure che ne garantiscano il rispetto;
- f) L'attivazione della normative che prevedono la tutela del dipendente che segnala illeciti;
- g) L'adozione delle misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare;
- h) L'adozione di misure volte alla vigilanza dell'attuazione di misure in materia di incompatibilità ed incompatibilità;
- i) L'adozione di misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni;
- j) L'attuazione di misure che garantiscano l'attuazione di tutta la normativa in materia di trasparenza di cui al d.lgs 33 del 2012 e s.m.i.;
- k) L'adozione di specifiche attività di formazione del personale con particolare riferimento a quelle unità incardinate nelle aree a rischio;
- l) L'integrazione del presente piano col piano delle performance.
- m) Al divieto di pantouflage, ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva

Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:

- a) le autorità di indirizzo politico;
- b) Il responsabile della prevenzione;
- c) I responsabili delle posizioni organizzative;
- d) I dipendenti;
- e) I concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della L. 241/90;
- f) Gli organismi di valutazione
- g) I collaboratori esterni e professionisti incaricati.

## ART 2 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito solo Responsabile) nel Comune di Centuripe è il Segretario dell'Ente. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano ed in particolare:

- a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva approvazione, secondo le procedure di cui al successivo art.4;
- b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- c) verifica, d'intesa con il funzionario responsabile titolare di posizione organizzativa, l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione e definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;
- e) dispone la pubblicazione entro il 15 dicembre di ogni anno (o diverso termine stabilito dall'Autorità nazionale anticorruzione) sul sito web istituzionale dell'ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta.

Il RPC ha:

- Poteri di Interlocazione e di Controllo (all'art. 1, co. 9, lett. c) della Legge n. 190/2012) è disposto che il PTPCT preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano». Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate);
- Responsabilità (si deve operare nel quadro normativo attuale che prevede, in capo al RPCT, responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione. Questi può andare esente dalla responsabilità in caso di commissione di reati se dimostra di avere proposto un PTPCT con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.
- Il Responsabile si avvale di una struttura composta da una unità, con funzioni di supporto, alla quale può attribuire responsabilità procedimentale. L'individuazione dei soggetti della struttura di supporto spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e sentito il funzionario responsabile titolare di posizione organizzativa a cui sono assegnati.

## ART. 3 I TITOLARI DI ELEVATE QUALIFICAZIONI.

La necessaria Mappatura dei Processi svolti nell'Ente comporta che vi sia la partecipazione dei Responsabili a tutte le fasi di predisposizione e di attuazione del PTPCT, nel segno della promozione della piena condivisione degli obiettivi e della più ampia responsabilizzazione di tutti i Dipendenti; la conseguente attuazione, poi, passa attraverso una maggiore verifica delle responsabilità disciplinari e dei doveri conseguenti all'applicazione del Codice di Comportamento, la cui inosservanza, anche di minima rilevanza, è già ragione di corruzione nel significato specifico di malamministrazione. Per garantire adeguato supporto al RPCT, i Responsabili di area che vengono nominati sono individuati quali Referenti del RPCT. Il ruolo dei Referenti è fondamentale per un efficace svolgimento dei compiti del RPCT: infatti, fermo restando il regime delle responsabilità in capo al RPCT, essi svolgono una costante attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPCT e sulla corretta attuazione delle misure. I referenti in particolare provvedono a dare esecuzione al PTPC; pertanto è fatto loro obbligo di

astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità, segnalando tempestivamente ogni analoga, anche potenziale, situazione.

Ogni responsabile di area organizzativa collabora con il responsabile di prevenzione in relazione, all'unità di cui è affidata la direzione e la responsabilità. Ai sensi del comma precedente, ogni responsabile, in aggiunta ai compiti ad esso attribuiti dalle norme di legge e regolamentari, esercita le seguenti attività:

- a) monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedurali, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile della prevenzione;
- b) promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione, nonché agli obblighi riguardanti la trasparenza amministrativa e il codice di comportamento vigente nell'ente;
- c) verifica dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel presente piano, nel piano della trasparenza e nel codice di comportamento;
- d) predisposizione di eventuali proposte di integrazione delle prescrizioni contenute nei documenti richiamati nella lettera precedente;
- e) partecipazione con il responsabile della prevenzione della corruzione per la definizione del piano di formazione e l'individuazione dei dipendenti partecipanti

#### – Art 4 – PROCEDURE DI FORMAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO.

Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun funzionario responsabile titolare di E.Q., trasmette al Responsabile della prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Responsabile della prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione, recante l'indicazione delle risorse occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta.

La Giunta comunale approva il Piano triennale entro i termini fissati dalla legge.

Il Piano, una volta approvato unitamente al piao, viene pubblicato in forma permanente sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente ed in apposita sottosezione denominata Altri contenuti – corruzione. Copia di tale piano viene trasmessa con valore di notifica ai referenti, al NdV e ad ogni altro soggetto destinatario delle azioni in esso contenute.

Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 dicembre di ciascun anno (salvo diverso termine stabilito dall'ANAC) la relazione recante i risultati dell'attività svolta.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

#### ART. 5 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Centuripe è un [comune italiano](#) di 5 049 abitanti<sup>[</sup> del [libero consorzio comunale di Enna](#) in [Sicilia](#).

E' noto per lingente patrimonio di [reperti archeologici](#) che testimonia dell'importante passato di Centuripe che oggi è tuttavia nella maggior parte fuori dalla propria sede disseminato com'è nei [musei di Parigi, Berlino, Londra, NewYork, Kassel, Karlsruhe](#) all'estero, e a [Catania, Siracusa, Palermo, Trapani, Napoli, Roma](#) e [Milano](#) (non è possibile tenere conto di quanto trafugato e venduto illecitamente nel corso dei secoli).

L'economia è prevalentemente agricola e zootecnica con predominanza di [agrumi](#) dal fondovalle tutt'intorno fino alla quota di circa 400 metri s.l.m.; dopo tale quota predominano alberi di [olivo](#) e di [mandorlo](#). Il rimanente territorio è a pascolo o a seminativo.

Nel territorio di Centuripe è presente anche un'[area artigianale](#) nella quale insistono piccole industrie e laboratori ceramici con notevole produzione di eccellenti copie della antica [ceramica](#) centuripina molto apprezzate dai turisti. L'area dista dal centro abitato di Centuripe circa 4 chilometri procedendo verso la stazione ferroviaria dismessa di Mandarano della [ferrovia Motta Sant'Anastasia-Regalbuto](#), chiusa all'esercizio.

Il territorio presenta ancora molte miniere di [zolfo](#), utilizzate attivamente fino agli [anni venti](#) e pian piano abbandonate in seguito al crollo della richiesta di [zolfo siciliano](#) e cave di [salgemma](#). Le cinque *zolfare* più estese del territorio di Centuripe erano quelle di: Muglia, Salina, Marmora, Chieffo e Torricchia. Sono presenti anche sorgenti di acque minerali.

Dall'ultima relazione della Direzione investigativa antimafia si evince che la principale organizzazione mafiosa attiva nel territorio ennese permane cosa nostra, naturale propagazione delle limitrofe espressioni criminali nissene, messinesi e, soprattutto, catanesi. Queste ultime hanno portato avanti un processo di progressiva espansione, soprattutto nella zona

nord-est dell'enneese, stringendo rapporti di collaborazione con la criminalità locale e approfittando delle affievolite capacità dei sodalizi ennesi notevolmente ridimensionati dai numerosi arresti. Le articolazioni mafiose non risulterebbero variate rispetto al passato e il territorio provinciale appare suddiviso in 5 storiche famiglie che agiscono tra Enna, Barrafranca, Pietraperzia, Villarosa e Calascibetta. Alle predette risultano collegati alcuni gruppi attivi a Piazza Armerina, Aidone, Agira, Valguarnera Caropepe, Leonforte, Centuripe, Regalbuto, Troina e Catenanuova. La costante azione repressiva ha consentito, nel tempo, di giungere a significativi risultati processuali. Nel senso, si richiama la recente sentenza della Cassazione che ha confermato le condanne emesse nei confronti di personaggi storici di cosa nostra enneese; in particolare, il supremo organo ha reso definitivi i 26 anni di reclusione inflitti in primo grado nell'ambito del processo "Goodfellas" (2017) al capo della famiglia mafiosa enneese, supportata dalla famiglia di cosa nostra catanese, LA ROCCA e attiva nel versante Calatino- Sud Simeto che avrebbe, negli anni, svolto un'importante funzione di "cerniera" tra i clan catanesi e quelli ennesi. Notevole importanza, per le dinamiche interne a cosa nostra enneese, riveste anche l'arresto, eseguito dall'Arma il 26 ottobre 2022<sup>123</sup>, di un soggetto ritenuto il capo di Calascibetta (EN). Nel periodo in esame, sono state emesse ulteriori sentenze di condanna che hanno decimato alcuni clan della mafia enneese. Tra queste, quella emessa il 21 luglio 2022 nei confronti dei 18 imputati nel procedimento "Caput Silente" scaturito dall'omonima indagine, conclusa nell'aprile 2021, che documentò l'operatività della famiglia mafiosa di LEONFORTE nelle estorsioni e nel traffico di stupefacenti. Altra condanna di rilievo è quella comminata il 7 settembre 2022 a carico di altri 18 appartenenti al clan di Barrafranca già colpito, nel luglio 2020, dall'esecuzione di numerose ordinanze cautelari nell'ambito dell'operazione "Ultra". Le indagini concluse nel semestre hanno altresì permesso di ricostruire l'operatività di organizzazioni dedite alla c.d. mafia agricola e protese all'illecita acquisizione di contributi pubblici destinati all'agricoltura tramite false dichiarazioni ma impegnate anche nella capillare azione estorsiva, in danno di commercianti e imprenditori agricoli, spesso attuata con la classica e sistematica richiesta di somme di denaro ovvero di servizi gratuiti e, in alcuni casi, con l'imposizione di assunzioni di lavoratori ritenuti vicini ai sodalizi. A conferma, si cita l'inchiesta denominata "Coda di Volpe" conclusa, dalla Guardia di finanza il 15 settembre 2022, con l'esecuzione di un sequestro preventivo di beni, per un valore complessivo di circa 700 mila euro, a carico di 12 imprenditori indagati per riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'indagine ha disvelato un sistema fraudolento, adottato da agricoltori contigui ad ambienti criminali, per l'acquisizione illecita di risorse statali e dell'Unione Europea elargite a favore dello sviluppo rurale. Un'ulteriore operazione che ha confermato l'interesse della criminalità mafiosa alle erogazioni pubbliche della Comunità Europea è quella eseguita, il 21 settembre 2022, dalla Guardia di finanza a carico di 13 soggetti ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. L'attività investigativa "...ha riguardato, in particolare, la sistematica infiltrazione nel settore dei contributi erogati a sostegno all'agricoltura e dell'allevamento, eseguita mediante aziende riconducibili a prestanome, da parte di soggetti riconducibili a due famiglie mafiose di cosa nostra catanese in particolare quella dei ...omissis... (originaria di Biancavilla) e quella dei ...omissis... (originaria di Tortorici)", impossibilitati a conseguirli in quanto colpiti da una pregressa interdittiva antimafia. Le indagini hanno messo in luce anche il modus operandi per l'ottenimento di detti contributi, documentando "... a) la capacità di dette famiglie mafiose di aggiudicarsi, mediante compiacenti funzionari pubblici, numerosi lotti di terreno di proprietà della azienda ...omissis... mediante i quali poi presentare istanze per ottenere contributi europei; b) l'esistenza di propaggini delle menzionate famiglie mafiose operanti in territorio delle province di Enna, tra Troina e Centuripe, sulla scorta delle direttive impartite da soggetti di rilievo della organizzazione mafiosa in atto detenuti...". Anche gli esiti dell'operazione denominata "Full Control", conclusa dalla Guardia di finanza il 22 novembre 2022, hanno documentato, oltre alla commissione di numerosi reati economico-finanziari, un vasto giro di estorsioni e usura. In particolare, due fratelli erano dediti ad elargire denaro ad imprenditori locali in grave crisi con tassi di gran lunga superiori al limite massimo fissato dalla legge tramite "...un consolidato modus operandi adoperato dagli indagati, i quali, una volta concesso il prestito ed obbligata la vittima al pagamento mensile di interessi sempre superiori ai tassi-soglia, dinanzi alle prime difficoltà manifestate da quest'ultima circa la regolarità e la tempestività dei pagamenti, la costringono a cedere, a titolo di garanzia, quote della sua attività economica ora in modo occulto ora ... mediante la sua formale acquisizione per il tramite di pagamenti fittizi". Contestualmente, sono stati eseguiti 13 sequestri preventivi di denaro contante, beni o di altre utilità, tutti riconducibili ai due fratelli a capo dell'organizzazione. Immutato, nel semestre, anche l'interesse della criminalità enneese riguardo al traffico e allo spaccio di stupefacenti<sup>129</sup>, come documentato, il 7 novembre 2022, dalla Polizia di Stato con l'esecuzione, nell'ambito dell'operazione "Brother"<sup>130</sup> avviata nell'estate del 2021, di un'ordinanza cautelare a carico di 9 soggetti ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti con la quale è stata disarticolata una fitta rete di spaccio riconducibile ad un'organizzazione criminale operante tra Enna, Castel di Iudica (CT) e Catania. Anche ad Enna nel semestre in esame si sono verificati atti intimidatori nei confronti di imprenditori, commercianti e di rappresentanti delle Istituzioni. Nell'ambito dell'azione preventiva finalizzata a impedire le infiltrazioni mafiose negli apparati, si segnala che il Prefetto di Enna, ha emesso 9 provvedimenti interdittivi nei confronti di altrettante aziende per le quali "...è stato ritenuto concreto ed attuale, e non occasionale, il rischio di infiltrazione mafiosa"

Il Comune di Centuripe ha una organizzazione politica costituita da:

Ad oggi il Consiglio comunale è retto da un Commissario straordinario nominato dall'Assessorato alle Autonomie Locali della Regione Sicilia a seguito delle dimissioni di sette consiglieri avvenute il 30.1.2023 su dodici assegnati.

La Giunta Municipale composta da 5 assessori oltre al Sindaco.

L'ultima struttura organizzativa è stata approvata con delibera del 2020 e si compone di 4 Aree a direzione delle quali ci sono dipendenti a tempo pieno ed indeterminato o a tempo parziale e determinato di cat D e C

L'ente ha un ridotto numero di personale in possesso delle qualificazioni e competenza che sono necessarie per fare fronte a procedimenti a volte complessi e che derivano dal passato. La presenza di più personale dotato di specifiche competenze in grado di effettuare l'istruttoria o di verificare l'istruttoria eseguita da altri è un modo di prevenire la mala amministrazione nei procedimenti amministrativi. Pertanto si auspica una modifica della normativa vigente in materia assunzionale al fine di dotare l'Ente di figure indispensabili.

## PARTE SECONDA MISURE DI PREVENZIONE

### Articolo 7 – Individuazione delle attività a rischio.

La definizione delle aree di rischio che rappresentano ex se per tutte le amministrazioni pubbliche, un elevato rischio di corruzione sono le aree legate a:

- A) Acquisizione e progressione del personale
- B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni etc.)
- C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi)
- D) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici
- E) Contratti pubblici – esecuzione
- F) Incarichi e nomine
- G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- H) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- I) Affari legali e contenzioso
- L) Pianificazione urbanistica
- M) Controllo circolazione stradale
- N) Smaltimento dei rifiuti
- O) Titoli abilitativi edilizi

Per ciascuna delle attività sopra indicate il Piano prevede:

- l'individuazione delle aree a rischio;
  - la mappatura dei processi o macroprocessi ove possibile;
  - la individuazione, la valutazione ed il trattamento delle specifiche misure organizzative di prevenzione.
- I processi che sono stati oggetto di mappatura da parte dei resp.li di area sono:

PROCESSO
<a href="#">Accertamenti tributari</a>
<a href="#">Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza</a>
<a href="#">Accreditamenti servizi socio-assistenziali</a>
<a href="#">Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto</a>
<a href="#">Affidamento appalto di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 tramite il sistema dell'affidamento diretto (art. 50 D.LGS 36 del 2023 ) gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE</a>
<a href="#">Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a €. 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici art 50 d.lgs 36 del 2023 art 50 lett c)</a>
<a href="#">Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità'</a>
<a href="#">Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi</a>
<a href="#">Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale</a>
<a href="#">Assunzione di personale mediante concorsi, mobilità' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile</a>
<a href="#">Autorizzazione allo scarico</a>
<a href="#">Autorizzazione incarichi extraistituzionali</a>

<a href="#">Autorizzazione passo carrabile permanente</a>
<a href="#">Avvisi di accertamento violazione</a>
<a href="#">Certificazione crediti</a>
<a href="#">Commercio permanente su aree pubbliche - Autorizzazione</a>
<a href="#">Contenzioso tributario</a>
<a href="#">Contributi economici</a>
<a href="#">Controllo equilibri finanziari</a>
<a href="#">Controllo-Ispezione</a>
<a href="#">Dichiarazione quota sanitaria e assistenziale per dichiarazione dei redditi</a>
<a href="#">Emissioni ruoli riscossione sanzioni</a>
<a href="#">Gestione abusi edilizi ( sanatoria - Condoni - Demolizione )</a>
<a href="#">gestione del conflitto di interesse</a>
<a href="#">gestione della performance</a>
<a href="#">Gestione tariffe Refezione</a>
<a href="#">Indagini su delega Procura</a>
<a href="#">Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione</a>
<a href="#">Interventi di somma urgenza</a>
<a href="#">Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001</a>
<a href="#">Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive</a>
<a href="#">Liquidazione fatture</a>
<a href="#">Liquidazione periodiche trattamenti accessori</a>
<a href="#">Mandati di pagamento</a>
<a href="#">Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA</a>
<a href="#">pantouflage</a>
<a href="#">Parere di regolarita' contabile</a>
<a href="#">Permesso di costruire - Autorizzazione</a>
<a href="#">Prevenzione riciclaggio</a>
<a href="#">Procedimento disciplinare</a>
<a href="#">Procedura negoziata senza bando per affidamenti lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'art 14 lett a) del d.lgs 36 del 2023 previa consultazione di almeno dieci operatori</a>
<a href="#">Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture inclusi servizi di ingegneria, architettura e servizi di progettazione di importo pari o superiore a 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art 14 lett c) del d.lgs 36 del 2023</a>
<a href="#">Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture inclusi servizi di ingegneria, architettura e servizi di progettazione di importo pari o superiore a 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art 14 lett c) del d.lgs 36 del 2023 gestito tramite la CUC e finanziato con fondi PNRR/FSE</a>
<a href="#">Rateazione pagamento tributi accertati</a>
<a href="#">Rimborso permessi amministratori</a>
<a href="#">Rimborso spese legali ai dipendenti</a>
<a href="#">Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)</a>
<a href="#">Selezioni incarico posizioni organizzative</a>
<a href="#">Sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo</a>
<a href="#">Subappalto e sub-contratti</a>

Ogni Responsabile di elevate qualificazioni (referente) è obbligato a mettere in atto le misure di trattamento del rischio previste nei diversi processi oggetto di mappatura, così come indicato negli allegati al presente piano.

Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a verificare la corretta attuazione delle misure previste negli allegati e i referenti del RPC dovranno puntualmente trasmettere i report ivi indicati.

Il RPC provvederà a rafforzare i controlli preventivi, oltre che l'impiego di controlli a campione in occasione dell'attuazione del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

Articolo 8 - Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici.

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 190/2012, sono individuate le seguenti misure, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici per contrastare il rischio di corruzione:

a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di:

- 1) rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- 2) predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- 3) rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- 4) distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore proponente ed il responsabile della posizione organizzativa: l'atto inoltre dovrà recare la doppia firma sia da parte del resp.le del procedimento che del resp.le del provvedimento finale che sottoscrivendolo ne condivide il contenuto e l'istruttoria;

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, occorre motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;

c) nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità prestando particolare attenzione alla motivazione dell'atto ed alla motivazione delle procedure seguite per l'adozione dell'atto;

d) i provvedimenti conclusivi devono riportare integralmente il procedimento seguito specificando i presupposti di fatto e di diritto, richiamando tutti gli atti adottati anche quelli interni per addivenire alla decisione finale;

e) nei rapporti con i cittadini, va assicurata la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;

f) nel rispetto della normativa, occorre comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo;

h) predeterminare i criteri per l'assegnazione di sovvenzione e contributi e verifica di tutti i presupposti previsti negli atti di regolazione interna per la attribuzione di contributi e sovvenzioni anche con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza;

i) nell'attuazione dei procedimenti amministrativi:

- favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano direttamente interessati all'emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e l'accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, osservazioni e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell'ente. criteri di erogazione, ammissione o assegnazione.

In proposito si precisa che costituiscono misure di prevenzione della corruzione l'attuazione di tutti gli istituti previsti da diverse legge e precisamente:

1) comunicazione avvio procedimento amministrativo ex art 7 l. 241 del 1990 contenente la indicazione di tutti gli elementi indicati dalla legge;

2) la comunicazione del preavviso di rigetto ex art 10 della l. 241 del 1990;

3) la predisposizione di fax simili standard con la indicazione di tutta la documentazione che il cittadino deve produrre perché l'ufficio istruisca un procedimento ed esamini la richiesta;

4) denuncia tempestiva all'Autorità Giudiziaria di qualsiasi richiesta di denaro o offerta di denaro che venga effettuata per la istruttoria di un procedimento;

5) segnalare qualsiasi rapporto di parentela che sussiste tra dipendenti, e coloro che vengono a contatto con l'Ente.

6) verifiche su BDNA

l) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni:

- allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;
- acquisire dichiarazione in merito alla inconferibilità ed incompatibilità ed assenza di conflitto di interessi;

m) l'obbligo di ciascun responsabile di area e ciascun responsabile del procedimento di astenersi dall'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endo-procedimentali e dall' adottare il provvedimento finale se si trovano in situazione di conflitto di interessi anche potenziale, segnalando i casi di conflitto di interessi al proprio responsabile di area nel caso di dipendente o al RPC nel caso in cui il conflitto riguardi il resp.le di area.

n) nell'attività contrattuale:

1) rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;

2) ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi di effettiva e reale urgenza ed anche nei casi previsti dal regolamento consultare più cinque operatori garantendo una rotazione tra gli operatori di volta in volta consultati;

3) utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP, MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione)

4) assicurare la rotazione per gli affidamenti anche inerenti attività professionali nell'affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta garantendo il non affidamento al medesimo operatore per prestazione analoghe non prima che siano decorsi tre anni dal precedente;

- 5) assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
- 6) verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
- 7) nel conferimento degli incarichi esterni allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;
- 8) nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare mediante l'utilizzo di procedure selettive e trasparenti.

Al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra elencato è necessario che:

1) Per ciascuna tipologia di attività e procedimento a rischio indicato negli allegati dovrà essere redatta, a cura del Responsabile di settore competente, entro e non oltre 60 giorni dalla adozione del PTPC una check-list delle relative fasi e dei passaggi procedurali, completa dei relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), dei tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo e provvede a garantirne la pubblicazione sul sito dell'Ente.

2) Ciascun resp.le di area a sua volta comunicherà trimestralmente RPC un report da cui si evinca:

- I procedimenti attuati;
- I resp.li di procedimento;
- Il rispetto dei tempi procedurali;
- Le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento dei procedimenti;
- I motivi dell'eventuale mancato rispetto dei termini;
- Le azioni correttive intraprese.

- Il Resp.le di area è altresì tenuto trimestralmente a trasmettere al RPC un report circa il monitoraggio della attività e procedimenti a rischio del settore di appartenenza verificando la esistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità entro il 2 secondo grado tra i titolari, i soci, gli amministratori ed i dipendenti o resp.li di settore che in qualsiasi modo hanno partecipato al procedimento.

Il RPC pubblica entro sessanta giorni dalla ricezione dei report dei Resp.li di area i risultati dell'attività di monitoraggio effettuato.

#### Art.9 – Personale impiegato nei settori a rischio.

La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio, ai sensi dell'articolo 7, deve prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato.

A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno i funzionari responsabili titolari di E.Q. propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione da svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei settori a rischio.

Entro il 31 luglio di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i funzionari responsabili titolari di P.O, redige l'elenco del personale da inserire prioritariamente nel programma annuale di formazione e ne dà comunicazione ai diretti interessati. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività obbligatoria.

#### Art 10 - Rotazione degli incarichi.

I Resp.li di area previa verifica circa la possibilità di individuare figure fungibili, favoriscono la rotazione dei dipendenti ad essi assegnati ed incardinati nell'ambito delle attività a più elevato rischio di corruzione e riferiscono al RPC: Il RPC di concerto con il Sindaco verificano la possibilità di attuare la rotazione degli incarichi di titolari di posizione organizzativa compatibilmente con la professionalità richiesta per espletare un determinato incarico e con la verifica delle unità esistenti.

Dalla rotazione ordinaria va distinta la rotazione straordinaria che è misura di prevenzione della corruzione, prevista dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del D.Lgs. n. 165/2001 (integrato dall'art. 1, co. 24, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135), come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi; tale norma, infatti, prevede la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. È una misura che è in realtà è più una rimozione, magari precauzionale e/o di tutela, ma pur sempre una rimozione.

Si rinvia alla Deliberazione 26 marzo 2019, n. 215, l'A.N.A.C. per

- l'identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;
- al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato ai fini dell'eventuale applicazione della misura.

Articolo 11 - Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità.



Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di verificare che nell'ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori, segretario generale e responsabili di e.q.. All'atto del conferimento dell'incarico, ogni soggetto a cui è conferito il nuovo incarico presenta una dichiarazione, da produrre al responsabile della prevenzione della corruzione, sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al decreto citato. Ogni incaricato, inoltre, è tenuto a produrre, annualmente, al responsabile della prevenzione della corruzione, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate nel sito web comunale. Tale pubblicazione è condizione essenziale ai fini dell'efficacia dell'incarico.

#### Articolo 12- Codice di comportamento e responsabilità disciplinare.

L'ente ha approvato il codice integrativo di comportamento con delibera di G.M. n 42 del 13.04.2006

##### Articolo 13. Disciplina gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

##### Articolo 14 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'art 53 comma 16 ter dispone che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. La deliberazione ANAC dà una lettura nuova ed estensiva delle norme dettate sul cd pantouflage, cioè sulla incompatibilità sopravvenuta. Essa si deve ritenere estesa ai soggetti che sono "legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo", quindi ad esempio ai dirigenti ed ai responsabili nominati sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 art 110. Ed ancora viene chiarito che il divieto deve "intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di un incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi". Si ricorda che l'art 21 del d.lgs 39 del 2013 equipara ai fini del divieto di cui sopra gli incarichi compresi nel suddetto decreto 39/2013 quindi anche incarichi nei cda delle partecipate, incarichi di collaborazione, incarichi dirigenziali a tempo determinato, per cui vige il divieto per tali soggetti di svolgere attività professionale o lavorativa per i privati che sono stati destinatari dell'attività svolta quando erano incaricati presso la pubblica amministrazione o l'ente privato. Lo scopo della norma è evitare che il dipendente possa artatamente precostituirsi durante l'attività lavorativa situazioni vantaggiose sfruttando a tal fine la propria posizione ed il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con il quale entra in contatto. Per "dipendenti con poteri autoritativi e negoziali" si devono intendere "i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della PA, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi ed il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente". Per cui sono compresi anche coloro "cui sono conferiti apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente". Ed ancora, si devono ritenere compresi coloro che hanno "il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione. Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento". Viene inoltre aggiunto che "nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la PA sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari", quali ad esempio "l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere". Tra i soggetti privati cui il divieto si estende occorre comprendere anche le società partecipate o controllate da una PA. Il potere di vigilanza sul rispetto di questa normativa è esercitato dall'Anac che come chiarito in una recente sentenza del Consiglio di Stato (n 126 del 2018) con l'emanazione di provvedimento. Rimane fermo il potere di contestazione in capo al RPC. L'Anac ha anche una funzione consultiva riconosciuta dalla L. 190 del 2012 art 1 co. 2 lett e) che di solito viene esercitato in via preventiva. Al fine di dare attuazione alla normativa di cui sopra i responsabili sono tenuti ad inserire tra i requisiti generali di partecipazione nei bandi di gara o negli atti prodromici una procedura di affidamento anche mediante procedura negoziata a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del DLgs n. 165/2001. La verifica della dichiarazione resa dall'operatore economico è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante. Ulteriore misura sanzionatoria prevede l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti ed accertati per lo svolgimento dell'incarico. Evidenzia l'Anac che "rimane problematico l'aspetto riguardante l'individuazione del soggetto cui spetta assumere la decisione finale sulla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e sulla preclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, con conseguenti ripercussioni anche sulla decorrenza certa degli effetti sanzionatori. Nel presente PTPC, quale misura volta ad implementare l'attuazione dell'istituto potrebbe essere previsto l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui il dipendente che cessa dal servizio si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali

contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma. Non appena il RPC venga a conoscenza della violazione del divieto da parte di un ex dipendente, segnalerà detta violazione all'Anac ed all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente".

Articolo 15. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici.

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni. L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale: a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture; c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. MISURA: Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

Articolo 16 Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le pubbliche amministrazioni in seguito all'approvazione della legge n.179/2017, sono obbligate ad adottare un canale per la ricezione delle segnalazioni che ricorra a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Il Comune di Centuripe non ha installato una piattaforma informatica sulla home page del sito in linea con le disposizioni previste dalle leggi n.190/2012 e n.179/2017. Si dà mandato al resp.le affari generali titolare di peg di procedere a predisporre gli atti propedeutici per garantire la disponibilità di una piattaforma.

Articolo 17. Patti di integrità

L'art 1 comma 17 della L. 190 del 2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara e contratti che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. I patti di integrità ed i protocolli di legalità costituiscono un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente corretti da parte dei concorrenti. I funzionari sono invitati a prevedere nei bandi ed a richiedere ai contraenti la sottoscrizione del protocollo "Carlo Alberto Dalla Chiesa".

Articolo 18 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti.

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. MISURA: Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei

tempi e delle modalità di informativa Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione. Ai fini del monitoraggio i responsabili di area sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile. L'attività di monitoraggio è strettamente collegata al controllo di regolarità amministrativa e contabile. In tale sede verrà operato a campione anche il controllo relativo alle attività a più elevato rischio corruzione e agli ulteriori processi individuati quali ulteriori dal presente piano.

Articolo 19. Responsabile Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA).

Il Comune di Centuripe individua nel Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP., Ing Alvano

Art 20 Misure di disciplina del conflitto di interessi

Come noto, l'istituto dell'astensione in caso di conflitto d'interesse è disciplinato da un complesso di disposizioni normative (art. 6 bis della legge. 241/1990, artt. 6 e 7 del d.P.R. 62/2013 e 42 del d.lgs 60 del 2016) ai sensi delle quali tutti i dipendenti sono tenuti ad astenersi dallo svolgimento delle attività inerenti le proprie mansioni nel caso in cui ricorra una situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, o qualora ricorrano ragioni di opportunità e convenienza. Il flusso procedurale descritto nel Codice di comportamento dell'A.N.AC. è il seguente: il dipendente deve rilasciare le dichiarazioni in materia di conflitto di interesse in tre casi:

- a) al momento dell'assunzione;
- b) nel caso venga assegnato ad un diverso ufficio;
- c) ogniquale volta le sue condizioni personali si modifichino in modo tale da configurare un'ipotesi di conflitto di interesse.
- d) per ogni singola procedura di gara in cui i dipendenti sono coinvolti occorre fornire apposita attestazione di assenza ipotesi di conflitti di interessi.

Le informazioni che verranno richieste nel modello di dichiarazione inerente le singole procedure di gara sono:

1. Attività professionale e lavorativa pregressa Elencazione degli impieghi presso soggetti pubblici o privati, a tempo determinato/indeterminato, pieno o parziale, in qualsiasi qualifica o ruolo, anche di consulenza, retribuiti e/o a titolo gratuito, precisando se sono svolti attualmente o nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.
2. Elencazione delle partecipazioni ad organi collegiali (ad es. comitati, organi consultivi, commissioni o gruppi di lavoro) comunque denominati, a titolo oneroso e/o gratuito, precisando se sono svolte attualmente o nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.
3. Elencazione delle partecipazioni a società di persone e/o di capitali, con o senza incarico di amministrazione, precisando se sono detenute attualmente ovvero nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.
4. Elencazione degli accordi di collaborazione scientifica, delle partecipazioni ad iniziative o a società e studi di professionisti, comunque denominati (ad es. incarichi di ricercatore, responsabile scientifico, collaboratore di progetti), condotti con taluna delle imprese partecipanti alla procedura ovvero, personalmente, con i suoi soci/rappresentanti legali/amministratori, precisando se si tratta di rapporti attuali ovvero relativi ai tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.
5. Elencazione delle partecipazioni, in atto ovvero possedute nei tre anni antecedenti, in società di capitali pubbliche o private, riferita alla singola gara e per quanto di conoscenza.
6. Se, attualmente o nei tre anni antecedenti, un parente, affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colui con il quale si abbia frequentazione abituale rivesta o abbia rivestito, a titolo gratuito o oneroso, cariche o incarichi nell'ambito delle società partecipanti alla procedura ovvero abbia prestato per esse attività professionale, comunque denominata, a titolo gratuito o oneroso.
7. Se e quali cariche o incarichi, comunque denominati, a titolo gratuito o oneroso, rivesta o abbia rivestito nei tre anni antecedenti nell'ambito di una qualsiasi società privata un parente, affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colui con il quale si abbia frequentazione abituale
8. Se, in prima persona, ovvero un parente, affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colui con il quale si abbia frequentazione abituale, abbia un contenzioso giurisdizionale pendente o concluso, nei tre anni antecedenti, con l'amministrazione o con le società partecipanti alla procedura.
9. Circostanze ulteriori a quelle sopraelencate che, secondo un canone di ragionevolezza e buona fede, devono essere conosciute da parte dell'amministrazione in quanto ritenute significative nell'ottica della categoria delle "gravi ragioni di convenienza" di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013/109. Se e quali delle ipotesi sopra contemplate si siano verificate più di tre anni prima del rilascio della dichiarazione

Tutte le dichiarazioni devono essere indirizzate al responsabile di settore del settore di assegnazione in quanto è il soggetto più qualificato a valutare concretamente l'ipotesi di conflitto rispetto all'attività svolta dal dipendente all'interno dell'ufficio.

In sede di assunzione o di prima presa in servizio l'ufficio risorse umane provvede ad acquisire tutte le dichiarazioni previste e a trasmetterle al responsabile dell'Ufficio di assegnazione.

Quest'ultimo, acquisite le dichiarazioni del dipendente, valuta la possibilità di contrasto rispetto all'attività di competenza del dipendente nel modo che segue:

- a) non si configura alcuna situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi;
- b) si prospetta un'ipotesi anche potenziale di conflitto: il responsabile di settore solleva il dipendente dallo svolgimento di attività potenzialmente in conflitto;
- c) si configura un'ipotesi attuale di conflitto, di carattere generalizzato, per cui è opportuno assegnare il dipendente ad altro ufficio.

Dopo aver effettuato la verifica il responsabile di settore trasmette le dichiarazioni del dipendente, con la propria valutazione, all'Ufficio risorse umane.

Quest'ultimo provvede alla registrazione dei casi e dà seguito soltanto alle comunicazioni dei responsabili da cui emergano criticità, coinvolgendo il Segretario Generale.

Nel caso dei resp.li di settore la relativa posizione deve essere valutata, per competenza, dal Segretario Generale.

Quest'ultimo, inoltre, provvederà annualmente a ricordare a tutti i dipendenti l'obbligo di astenersi nel caso di sussistenza di un'ipotesi di conflitto d'interesse.

I responsabili di settore provvederanno a richiedere al personale assegnato (ed il Segretario generale provvederà a richiederlo per i responsabili di settore) attraverso la compilazione di una modulistica appositamente redatta allo scopo gli eventuali interessi finanziari e conflitti di interesse. Tutto il personale è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute rispetto alle dichiarazioni già presentate.

Analoghe sono le dichiarazioni che dovranno rendere gli esperti e collaboratori esterni che prestano la propria attività in favore del Comune di Centuripe che saranno tempestivamente pubblicate nella sottosezione "Consulenti e collaboratori" di "Amministrazione trasparente".

## Art 21 Obbligo antiriciclaggio

L'art.10 del decreto n.231/2007, come modificato dal Dlgs.90/2017, ridefinisce l'ambito di intervento della PA disponendo che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigar/o. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I provvedimenti normativi cui fare riferimento in materia di riciclaggio sono i seguenti:

- decreto del Ministero dell'Interno 17.2.2011 recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari";
- provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 4.5.2011 recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette;
- Legge 6.11.2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- decreto del Ministero dell'interno 25.9.2015 "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione".

Le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti, definiti soggetti operatori che coinvolgono anche le pubbliche amministrazioni, con le modalità di cui all'art.10 del Dlgs. n.231/2007

- l'art. 3 del D.M. 25.9.2015 elenca, nel suo allegato, gli "indicatori di anomalia" di varie operazioni economico-finanziarie ed operative dei Comuni (elencazione non esaustiva) in presenza dei quali si ritiene di collegare in fase transitoria l'obbligo di comunicare all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);
- gli indicatori di anomalia sono parametri utili per gli operatori a ridurre i margini di incertezza nel processo di valutazione soggettiva delle operazioni economico finanziarie ed operative individuabili come sospette, tenuto conto che l'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva e che l'impossibilità di ricondurre operazioni ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta;
- l'art. 6, comma 1, del D.M. sopra citato prevede l'adozione di procedure interne, in base alla autonomia organizzativa di ciascuna amministrazione, idonee a garantire l'efficacia della rilevazione, l'effettività e la tempestività delle comunicazioni e la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della comunicazione stessa, nonché l'omogeneità dei comportamenti;
- tali procedure devono definire le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto "Gestore", da intendersi quale soggetto individuato dall'Ente, delegato a valutare e trasmettere le comunicazioni alla UIF;
- l'art. 6, commi 4 e 5, del D.M. sopra citato prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare ed a trasmettere le comunicazioni all'UIF e che tale soggetto può coincidere con il Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Eleonora Sirna;
- tutte le pubbliche amministrazioni indicate debbono inviare le comunicazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia;
- la comunicazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria;
- la persona individuata come gestore, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF;
- in particolare nella sezione "C" del Decreto in argomento vengono elencati gli indicatori di anomalia riguardanti alcuni settori specifici, e distinti in 3 categorie ( A. indicatori connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione; B. indicatori connessi con le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni; C . indicatori specifici per settore di attività) con il presente aggiornamento al PTPC 2019-2021 si stabilisce che: A) Il soggetto "Gestore" **viene formalmente individuato nel Resp.le dei servizi finanziari dott.ssa Eleonora Sirna che è delegato a valutare e a trasmettere le comunicazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia).** B) Tutti i Responsabili di Settore del Comune (anche su comunicazione dei rispettivi responsabili di procedimento) sono obbligati a segnalare al Gestore esclusivamente per iscritto, tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di uno degli "indicatori di anomalia" elencati nell'allegato al predetto D.M.; a tal fine, con riferimento agli indicatori di cui alla lett. A dell'allegato, si precisa che sono da intendersi "soggetti a cui è riferita l'operazione" le persone fisiche o le entità giuridiche nei cui confronti gli uffici del Comune di Centuripe svolge attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi. C) Ogni dipendente può segnalare al proprio superiore gerarchico (o direttamente al Gestore) fatti e circostanze eventualmente riconducibili ad indicatori di anomalia . Il Responsabile raccoglie tutte le informazioni ed i dati necessari per valutare la rilevanza della comunicazione e trasmette al Gestore dell'esito dell'istruttoria. D) Il Gestore, non appena ricevuta la comunicazione da parte del Responsabile, sulla base della documentazione acquisita e di eventuali ulteriori approfondimenti, può inoltrare allo Uif o archiviare la comunicazione ricevuta; qualora decida per la trasmissione, inoltra senza ritardo la comunicazione di operazione sospetta alla UIF in via telematica attraverso la rete Internet, al portale INFOSAT-UIF della Banca d'Italia, previa registrazione e abilitazione, adesione, al sistema di segnalazione on line; E) Nell'effettuazione delle comunicazioni dal Responsabile al Gestore e da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali. Alle comunicazioni trasmesse sia dai dipendenti che dai Responsabili di settore si applicano in via analogica le disposizioni contenute nel presente piano sul whistleblowing per le modalità di trasmissione e di archiviazione e per la tutela della riservatezza. F) Considerata la non completezza ed esaustività dell'elencazione degli indicatori di anomalia di cui all'allegato al D.M. 25.09.2015, ogni Responsabile di settore , relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la comunicazione al gestore quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare l'avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. G) L'allegato al citato D.M. fa altresì riferimento agli indicatori di anomalia con riguardo a determinati settori di attività (controlli fiscali, appalti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio), ma l'attività di comunicazione deve al momento concentrarsi sui procedimenti di cui al comma 1 dell'art 10 (provvedimenti di autorizzazione o concessione; procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati), salvo diverse determinazioni del Comitato di sicurezza finanziaria di cui al comma 2 del citato articolo. Azione di sensibilizzazione e rapporti con la società civile consiste nel coinvolgimento della società civile, patrocinando o promuovendo iniziative (anche culturali) sui temi della legalità, nel coinvolgimento di associazioni ed organismi rappresentativi degli utenti/collettività su specifiche tematiche, nell'attivare forme di consultazione della società civile, nel sostegno delle vittime di attività illegali mediante specifici progetti.

## PIANO TRASPARENZA

Trasparenza e Integrità rappresentano lo strumento essenziale di attività e di azione di tutte le Pubbliche Amministrazioni, finalizzato a rendere conoscibili, effettivi, fruibili e partecipabili, ai sensi del Decreto Trasparenza (Decreto Legislativo n. 33/2013 e Decreto Legislativo n. 97/2016), i Principi di controllo sociale, di accesso civico e di

accesso generalizzato, nonché tutte le misure adottate dal Comune per conferire opportuna garanzia un adeguato e corretto livello di trasparenza quale elemento costitutivo delle richieste di sviluppo sociale e collettivo, e di promozione della cultura della legalità e dell'integrità.

Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le Pubbliche Amministrazioni e i suoi agenti, che favorisca un rapporto diretto fra la singola Amministrazione e il cittadino.

Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati.

Il Responsabile della Trasparenza che è il resp.le affari generali dott. Saccone Giuseppe cura il monitoraggio di II livello quadrimestrale e la misurazione della qualità, anche in ordine ai requisiti di accessibilità e usabilità, della Sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito Istituzionale dell'Ente.

Il controllo di I livello viene effettuato dai Singoli responsabili di area che ogni quadrimestre relazioneranno alla scrivente sullo stato di attuazione ed aggiornamento delle pubblicazioni di cui al d.lgs 33 del 2013.

I Responsabili di settore dovranno provvedere nella tempistica imposta dalla normativa vigente, a pubblicare i dati di cui al decreto lgv. 33 del 2013 di propria competenza, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e integrità.

L'adempimento degli obblighi di Trasparenza costituisce fattore decisivo collegato alle Performance degli Uffici e dei Servizi, in quanto funge da leva per il miglioramento continuo dei servizi pubblici, e dell'attività amministrativa nella sua globalità: essa costituisce parte integrante anche del Piano delle Performance.

Gli obblighi di trasparenza sono quelli di cui all'allegato.

Particolare attenzione deve essere rivestita dai Resp.li di E.Q. agli obblighi di pubblicazione degli atti inerenti gli atti di gara ed esecuzione di contratti pubblici soprattutto quelli finanziati a valere sulle risorse del PNRR al fine di garantire un controllo generalizzato.

Il bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come il diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, assume una specifica forma di tutela, sia in ambito costituzionale, che di diritto europeo, primario e derivato.

La Corte Costituzionale (Sentenza n. 20/2019) ha affermato che, se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova, sia riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), sia specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla; principi che, nella legislazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della Pubblica Amministrazione, come stabilito dall'art. 1, comma primo, del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Regolamento (UE) 2016/679, nell'indicare il bilanciamento necessario tra i due diritti, afferma che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità, e richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi.

L'art. 3 della Costituzione, integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della Pubblica Amministrazione.

Di conseguenza, pur essendo il Principio di Trasparenza privo di una propria previsione nella Costituzione, assume rilevanza costituzionale in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.).

Il quadro delle regole in materia di protezione dei dati personali si è consolidato con l'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che adegua il Codice in materia di Protezione dei dati personali – Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

L'art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018, in continuità con il previgente art. 19 del Codice, dispone al co. 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, par. 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma terzo del medesimo articolo stabilisce che la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del co. 1.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla Trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, di responsabilità, di efficacia e di efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, di integrità e di lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, D.Lgs. n. 33/2013), occorre che le Pubbliche Amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in

forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, devono verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. n. 33/2013, o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Il medesimo D.Lgs. n. 33/2013 all'art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le Pubbliche Amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (Art. 37 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 – GDPR) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'Amministrazione essendo chiamato a informare, e a fornire consulenza e a sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR).

Si rinvia allegato al decreto 33 del 2013 aggiornato per gli obblighi di pubblicazione.

#### **Definizioni di Accesso**

L'Accesso Documentale è quello disciplinato dal Capo V della Legge n. 241/1990.

L'Accesso Civico è quello disciplinato dall'art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'Accesso Generalizzato è quello disciplinato dall'art. 5, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs. n. 97/2016.

#### **L'Accesso Documentale**

L'Accesso Documentale, noto come Accesso tradizionale, di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è quella tipologia di accesso finalizzata a porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e/o difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari; più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso ex Legge n. 241/1990, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».

La Legge n. 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l'Ente a un controllo generalizzato; l'Accesso Documentale, poi, consente un accesso più in profondità a dati pertinenti e di interesse in cui sarà possibile che titolari di una situazione giuridica qualificata accedano ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato.

La richiesta di accesso documentale va inoltrata al resp.le di settore cui inerisce il procedimento per competenza.

#### **Accesso civico per mancata pubblicazione di dati**

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Questa tipologia di accesso riguarda, quindi, i soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio nei casi di mancata osservanza degli stessi.

Si tratta di un istituto attraverso il quale si può realizzare, è bene ripeterlo, il controllo sociale previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 33/2013.

L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016, riconosce a chiunque:

il diritto di richiedere all'Ente documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");

il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis (accesso civico "generalizzato").

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

L'istanza va presentata all'ufficio che detiene le informazioni o atti da pubblicare, il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.

Se sussistono i presupposti, il Responsabile di settore avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di diniego totale o /o parziale o di mancata riscontro il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT.

#### **L'Accesso Generalizzato**

La principale novità del D.Lgs. n. 97/2016, in materia di trasparenza, ha riguardato il nuovo diritto di Accesso generalizzato a dati e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria, delineato nel novellato art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

In virtù della disposizione richiamata, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza.

Si tratta di un diritto di accesso avanzato, poiché non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Sull'istituto dell'Accesso generalizzato l'Autorità, chiamata dallo stesso D.Lgs. n. 33/2013 a definire le esclusioni e i limiti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, ha adottato specifiche Linee guida, già richiamate, con Deliberazione n. 1309/2016, cui si rimanda per indicazioni operative.

L'Accesso generalizzato non ha sostituito l'Accesso civico previsto dall'art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, e disciplinato nel citato Decreto già prima delle modifiche ad opera del D.Lgs. n. 97/2016.

L'Accesso Generalizzato è quella tipologia di accesso per la quale chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

L'obiettivo della norma è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto, di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere alla partecipazione gli interessati all'attività amministrativa.

Anche l'istanza di accesso civico generalizzato va effettuata al responsabile di settore che detiene gli atti e / o le informazioni o i dati.

In caso di diniego totale o /o parziale o di mancata risposta il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT.